

DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA

Interventi di manutenzione dei canali finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di porto Marghera e all'accesso alla odierna stazione marittima. Dragaggio canale Malamocco Marghera. CUP E71B21004800005 - Pagamento ONERI ISTRUTTORIA per il giudizio di compatibilità ambientale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 che stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio;

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "*Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*" che all'art. 2, comma 1 nomina Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (da ora in avanti Commissario Crociere Venezia) - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021 per cui "il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico, può altresì avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO l'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legge n. 32/2019 che recita: "*Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo*

di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”;

CON RIFERIMENTO all'intervento denominato: “Dragaggio canale Malamocco Marghera” di cui all’art. 2 co 1 DL 103/2021, come declinato dal citato Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021;

CONSIDERATO che con Decreto CCV n. 66 del 23/06/2023 il Commissario Crociere Venezia ha ritenuto di nominare l’ing. Paolo Menegazzo RUP dell’intervento di cui all’art. 2 co 1 DL 103/2021, come declinato dal citato Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021;

DATO ATTO che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è risultato aggiudicatario del servizio di progettazione dell’intervento, comprensivo dello studio di impatto ambientale, il raggruppamento temporaneo tra PROGER AQUA–CONSORZIO STABILE e le società di ingegneria HMR Ambiente S.r.l., HMR S.r.l. e AGRITECO s.c.;

DATO ATTO che dopo la consegna del progetto di fattibilità da parte del raggruppamento affidatario è necessario sottoporre tale progetto al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte seconda, Titolo III "La valutazione di impatto ambientale",

PRESO ATTO che l’autorità competente in sede statale è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il comma 1 dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 aprile 200, n. 152, così come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale prevede che le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l’art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 gennaio 2018, n. 1, che stabilisce gli oneri economici dovuti, in relazione alle procedure di VIA, versati all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti proponenti i progetti, sono determinati in 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare;

CONSIDERATO il valore da quadro economico dell’opera di € 141.424.000,00, l’importo da riconoscere quale onere di istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale risulta di € 70.712,00.

DECRETA

ARTICOLO 1

Dare corso all’iter relativo al pagamento dell’importo di € 70.712,00 quale onere di istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale, nelle modalità indicate nel D. Dirett. 2 febbraio 2018, n. 47 come previsto dall’articolo 5 del citato Decreto interministeriale MATTM-MEF del 4 gennaio 2018, n. 1, con causale: “Versamento contributo, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera A) del Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul Capitolo di entrata n. 2592-Capo 32 – Articolo 07 – esercizio corrente - per la procedura di VIA relativa al progetto: “Dragaggio canale Malamocco Marghera CUP E71B21004800005” Allegato 1 DM 545/2021, ed i cui importi verranno addebitati sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario aperta presso Banca d’Italia – Filiale di Venezia con il n. 6312.

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Commissario straordinario.

ARTICOLO 3

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fulvio Lino Di Blasio